



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

AI MINISTRO
della Giustizia
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
Ministero della giustizia
R O M A



A handwritten signature in black ink is located in the top right corner of the page.

OGGETTO: Pratica num. 13/VQ/2011. Modifiche al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi con l'individuazione di moduli sinottici per la redazione dei rapporti e dei pareri attitudinali. (Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 e succ. mod. al 12 gennaio 2011)

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

"

RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. Premessa.

L'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario, ed in particolare il D. lgs.vo 160/2006 contenente *"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"* ha significativamente innovato la regolamentazione primaria relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari.

La necessità di dare piena ed effettiva attuazione alle novità intervenute ha impegnato il Consiglio Superiore della Magistratura in una intensa attività di adeguamento della normativa secondaria di settore, che ha visto la pressochè completa riscrittura delle regole relative alle modalità procedurale ed i criteri di selezione attitudinale dei magistrati in funzione del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

Tale attività è stata articolata attraverso numerosi interventi modificativi di specie ed è culminata nella elaborazione generale della delibera relativa di *"Individuazione delle fonti di normazione secondaria relative al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e predisposizione di un Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, che realizzi l'integrazione di tali fonti, anche al fine di individuare moduli sinottici per la redazione dei rapporti e dei pareri attitudinali (Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010)*, che ha sintetizzato in un unico corpo normativo tutte le disposizioni di settore elaborate all'indomani dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale.

All'esito dei primi quattro anni di applicazione delle suddette disposizioni, il Consiglio Superiore ha reputato opportuno consultare i Consigli giudiziari, al fine non solo di ribadire le esigenze funzionali sottese alle nuove prescrizioni di natura secondaria ma, soprattutto, per acquisire possibili indicazioni utili ad agevolare la complessa e gravosa attività consultiva rimessa ai Consigli medesimi.



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011



1.1. Riduzione delle tipologie dei pareri attitudinali specifici.

L'esigenza di accelerazione della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi implica, necessariamente, una rivisitazione, a fini deflattivi, della tipologia e del numero dei pareri attitudinali necessari.

Opzione questa che si palesa effettivamente necessaria considerati i tempi medi (pari a circa otto mesi) che impegnano i Consigli Giudiziari per la redazione dei pareri attitudinali.

Attualmente, la Circolare prevede pareri attitudinali specifici per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi distinti per grado e per funzione (cfr. parte I, par. 5.3.1, lett.c, e parte II, par. 5.3.1, lett. c del cd. T.U. sulla dirigenza). Ne deriva che debbono ritenersi previste le seguenti tipologie di pareri: 1) parere per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti apicali di legittimità; 2) parere per il conferimento delle funzioni direttive requirenti apicali di legittimità; 3) parere per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti superiori di legittimità; 4) parere per il conferimento delle funzioni direttive requirenti superiori di legittimità; 5) parere per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti di legittimità; 6) parere per il conferimento delle funzioni direttive requirenti di legittimità; 7) parere per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado; 8) parere per il conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado; 9) parere per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado; 10) parere per il conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado; 11) parere per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado; 12) parere per il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado; 13) parere per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado; 14) parere per il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Deve aggiungersi, inoltre, che la medesima Circolare prevede pareri per la conferma nelle funzioni direttive e semidirettive, ognuno dei quali, riferendosi all'attività del singolo magistrato, attiene all'esercizio delle funzioni svolte nello specifico ufficio ricoperto.

La riduzione delle tipologie di pareri deve muovere dall'osservazione che vi sono alcune attività organizzative obiettivamente più complesse rispetto ad altre (per le quali, tra l'altro, è anche richiesto il conseguimento di una classe di valutazione di professionalità più elevata), e tuttavia inerenti all'esercizio di funzioni omogenee (giudicanti o requirenti). Da tale rilievo, infatti, sembra ragionevole inferire che un parere di idoneità rispetto alle attività organizzative più complesse implica, necessariamente, una valutazione di idoneità anche in relazione alle attività organizzative meno complesse, ove si tratti in ogni caso di funzioni omogenee.





Sotto altro profilo, l'occasione è utile per riflettere sulla opportunità di rivedere la disciplina che accomuna posti che, pur essendo relativi all'esercizio delle medesime funzioni direttive o semidirettive, richiedono come presupposto una diversa valutazione di professionalità (si rammenta che vi sono solo alcuni uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado per i quali è necessaria la quarta valutazione di professionalità, mentre per la generalità degli altri è sufficiente la terza valutazione di professionalità, del pari sussistono uffici semidirettivi giudicanti di presidente ufficio GIP per i quali – ex art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 – è necessaria la terza valutazione di professionalità, a differenza dei restanti uffici semidirettivi di merito di I° grado per cui è sufficiente la seconda valutazione di professionalità), ovvero attitudini specifiche (si pensi agli uffici direttivi giudicanti di Presidente del Tribunale di Sorveglianza e di Presidente del Tribunale per i Minorenni, all'ufficio direttivo requirente di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, agli uffici semidirettivi giudicanti di secondo e primo grado di Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello e del Tribunale, nonché, ancora, agli uffici semidirettivi giudicanti di primo grado di presidente ufficio GIP previsti per legge nel ruolo organico della magistratura ordinaria).

1.2. Modifiche ai paragrafi 5.3.1 lett. c) delle parti prima e seconda del T.U. sulla dirigenza.

Con riguardo ai pareri attitudinali per il conferimento di funzioni di merito, si può rilevare che una valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive giudicanti di secondo grado (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della quinta valutazione di professionalità), non può non implicare una corrispondente valutazione in ordine alle funzioni direttive giudicanti di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro richiesto il conseguimento della terza valutazione o, eccezionalmente - e precisamente per i tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327, e per i tribunali di sorveglianza - della quarta valutazione di professionalità) e alle funzioni semidirettive giudicanti sia di secondo grado (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità) che di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro richiesto il conseguimento della seconda, o, eccezionalmente – e precisamente per i presidenti delle sezioni GIP dei tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 – della terza valutazione di professionalità). Il presidente di Corte di Appello, invero, ha poteri di vigilanza su tutto il distretto e, quindi, per esercitare le sue funzioni, deve interessarsi dell'attività di tutti gli uffici giudicanti del suo distretto (direttivi di I grado e semidirettivi di II e di I grado).

A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi con riferimento ad una valutazione di idoneità attitudinale espressa per le funzioni direttive requirenti di secondo grado: invero, queste funzioni si




differenziano rispetto a quelle di primo grado per essere solo in casi assai limitati relative all'esercizio di attività inquirenti; è ragionevole, pertanto, che a tale valutazione sia riconosciuto un corrispondente significato solo in relazione alle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità).

Ancora, una valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive giudicanti di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità, o, eccezionalmente – e precisamente per i tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327, e per i tribunali di sorveglianza – della quarta valutazione di professionalità) non può non significare una corrispondente valutazione in ordine alle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della seconda, o, eccezionalmente – e precisamente per i presidenti delle sezioni GIP dei tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 – della terza valutazione di professionalità), così come una valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive requirenti di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro richiesto il conseguimento della terza valutazione o, eccezionalmente - e precisamente per le procure presso i tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 - della quarta valutazione di professionalità) non può non significare una corrispondente valutazione in ordine alle funzioni semidirettive requirenti di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della seconda valutazione di professionalità). E' evidente, infatti, che il dirigente di un ufficio giudiziario di primo grado ha compiti organizzativi sovraordinati rispetto a quelli del titolare di funzioni semidirettive di un ufficio del medesimo tipo.

Per quanto riguarda le valutazioni di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità), le stesse sono sicuramente adeguate ad assicurare una corrispondente – positiva – valutazione anche in relazione alle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della seconda, o, eccezionalmente – e precisamente per i presidenti delle sezioni GIP dei tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 – della terza valutazione di professionalità). In effetti, la capacità di esercitare funzioni semidirettive di secondo grado implica la capacità di risolvere problemi organizzativi complessi almeno quanto quelli devoluti ai magistrati titolari di funzioni semidirettive di primo grado.

Diversamente, le valutazioni di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011



richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità) non potranno assicurare una corrispondente – positiva – valutazione anche in relazione alle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della seconda valutazione di professionalità), posto che le prime, secondo quanto già evidenziato con riferimento alle funzioni direttive requirenti di secondo grado, si differenziano rispetto alle seconde per essere solo in casi assai limitati relative all'esercizio di attività inquirenti.

Un distinguo deve essere fatto in ordine alle valutazioni di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado e relative ai presidenti delle sezioni GIP dei tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327. Invero, se, in genere, per il conferimento di funzione semidirettive giudicanti di primo grado è richiesto il conseguimento della seconda valutazione di professionalità, per i presidenti delle sezioni GIP dei tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 è richiesta la terza valutazione di professionalità. In questi casi, infatti, la diversità dei requisiti previsti dalla legge corrisponde ad una maggiore complessità dei problemi organizzativi da risolvere: si consideri, in particolare, che i presidenti delle sezioni GIP dei tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 sono affiancati da presidenti aggiunti delle medesime sezioni GIP, e quindi sono gli unici titolari di uffici semidirettivi che hanno, per legge, una posizione organizzativamente sovraordinata rispetto ad altri titolari di uffici semidirettivi. Non può non evidenziarsi, inoltre, come, l'autonoma previsione di tali uffici nel ruolo organico della magistratura ordinaria, rispetto agli altri posti di presidente di sezione, assume il significato di un espresso riconoscimento della specificità delle funzioni ad essi connesse. Di conseguenza, la maggiore complessità e la specificità delle funzioni svolte dai presidenti delle sezioni GIP dei tribunali di cui all'art. 1 D.L. 25.9.1989 n. 327 induce a ritenere necessario un parere integrativo specifico anche per chi abbia riportato valutazioni favorevoli in relazione ad altri uffici direttivi o semidirettivi. Esigenza di completezza a questo punto impone di esaminare la problematica concernente gli uffici specializzati.

Appare coerente con le date premesse reputare che la valutazioni di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni semidirettive giudicanti lavoro di secondo grado implichi una pari valutazione anche con riferimento alle funzioni semidirettive giudicanti lavoro di primo grado.

Circa poi gli uffici di sorveglianza e minori, l'assenza di uffici direttivi di secondo grado e semidirettivi semplifica di molto il ragionamento. Ne segue che la valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive giudicanti e requirenti (queste, peraltro, prospettabili solo in relazione all'ufficio minori) non è estendibile, anche in ragione della cennata specializzazione, ai restanti uffici direttivi e semidirettivi di merito; allo stesso modo, e per le



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011



medesime ragioni, la valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni specializzate non è estendibile agli altri uffici direttivi e semidirettivi di merito

L'esame della disciplina con riguardo ai pareri attitudinali per il conferimento di funzioni direttive di legittimità non può prescindere dal preliminare rilievo dell'assoluta peculiarità della funzione di nomofilachia e della sua non automatica assimilabilità a quelle di merito.

La diversità di funzioni si riverbera anche sulle affatto diverse problematiche organizzative che si pongono negli uffici di merito rispetto a quelle che si vivono presso la Corte di legittimità.

In coerenza con le date premesse devesi giungere alla conclusione che la valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive apicali e superiori giudicanti di legittimità e requirenti non contiene in sé, *ipso iure*, una pari valutazione in relazione a tutte le funzioni direttive (funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado e funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado) o semidirettive (semidirettive giudicanti e requirenti di secondo grado e di primo grado) di merito.

Tanto premesso è evidente che la valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità) implica una valutazione corrispondente in ordine a tutte le altre funzioni direttive giudicanti di legittimità (funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità e funzioni direttive giudicanti di legittimità). Allo stesso modo, la valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (funzioni per il conferimento delle quali è far l'altro richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità) implica una valutazione corrispondente in ordine a tutte le altre funzioni direttive requirenti di legittimità (funzioni direttive superiori requirenti di legittimità e funzioni direttive requirenti di legittimità). In entrambi i casi, invero, il giudizio attitudinale attiene alla capacità di esercizio delle funzioni organizzative di vertice dell'ufficio di grado più elevato del sistema giudiziario.

La valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità (funzioni per il conferimento delle quali è *inter alia* richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità), poi, non può non comprendere una valutazione corrispondente in ordine alle funzioni direttive giudicanti di legittimità, così come la valutazione di idoneità attitudinale espressa con riferimento alle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità (funzioni per il conferimento delle quali è fra l'altro richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità) non può non comprendere una valutazione corrispondente in ordine alle funzioni direttive requirenti di legittimità. Deve essere considerato,




infatti, che una valutazione di idoneità all'esercizio delle funzioni direttive superiori di legittimità ha il significato di un giudizio attitudinale favorevole ad una attività di immediata e diretta collaborazione nell'esercizio delle funzioni organizzative di vertice dell'ufficio di grado più elevato del sistema giudiziario.

Appare opportuna, infine, un'ulteriore modifica ai paragrafi 5.3.1 lett. c) delle parti prima e seconda del T.U. sulla dirigenza in relazione ai pareri per la conferma nell'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive. E' agevole muovere dall'osservazione che questi ultimi attengono ad una valutazione prognostica sulla base dell'analisi dell'attività già effettivamente svolta dal magistrato: ciò, quindi, significa che essi, valutando la capacità del magistrato di continuare a svolgere efficacemente per il futuro quadriennio le funzioni in atto, valutano l'idoneità attitudinale dell'interessato in ordine all'esercizio delle medesime funzioni. E' perciò opportuna una equiparazione dei pareri espressi per la conferma ai pareri attitudinali specifici espressi per il conferimento di funzioni corrispondenti, secondo i criteri precedentemente enunciati.

1.3. Tempi di redazione dei rapporti e dei pareri.

L'esperienza maturata soprattutto negli ultimi quattro anni dimostra come i tempi per la definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi subiscano dilazioni enormi a causa dei rilevanti ritardi -solitamente non giustificati- nella predisposizione sia dei rapporti da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari sia dei pareri da parte dei Consigli giudiziari.

È apparso, pertanto, opportuno introdurre delle disposizioni di normazione secondaria che promuovano il pieno rispetto dei termini già previsti nel Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria per la redazione di tali atti. Alla base di esse vi è la radicata convinzione che l'attività di partecipazione al governo autonomo della magistratura costituisce uno dei doveri primari di ciascun magistrato, atteso che dall'efficienza dell'intero circuito dell'autogoverno dipende la piena funzionalità degli uffici giudiziari e, dunque, l'efficacia della risposta alla domanda di giustizia.

A ciò si aggiunga che i rapporti resi in occasione di ogni valutazione della professionalità costituiscono uno dei compiti primari dei dirigenti chiamati, nell'esercizio delle loro funzioni, a rendere giudizi oggettivi ed attendibili sul merito e sulle attitudini dei magistrati sottoposti alla loro vigilanza tanto che, correttamente, il puntuale assolvimento di tale obbligo è elemento valutativo per il giudizio di idoneità e conferma nelle funzioni dagli stessi svolte.

Pertanto, risulta necessario apportare le seguenti modifiche al Testo Unico sulla dirigenza:

al punto 5.3.3. di Parte I e Parte II (Il rapporto del Capo dell'Ufficio) , nella prima riga del primo capoverso, dopo la locuzione "altresi" viene inserito "per iscritto";



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011



al punto 5.3.3. di Parte I e Parte II (Il rapporto del Capo dell'Ufficio) , nella terza riga del primo capoverso la dizione "venti giorni" è sostituita con "trenta giorni";

al punto 5.3.3. di Parte I e Parte II (Il rapporto del Capo dell'Ufficio), dopo il secondo capoverso va aggiunto: "Il termine in questione decorre dalla ricezione della richiesta formulata dall'aspirante e può essere superato solo per eccezionali ragioni –non ravvisabili negli ordinari impegni connessi alla funzione direttiva svolta - delle quali il rapporto deve dare adeguatamente conto. Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione in sede sia di conferma del dirigente sia di valutazione di eventuale domanda da lui presentata per il conferimento di altro incarico direttivo o semidirettivo".

al punto 5.3.1. di Parte I e Parte II (Il parere attitudinale specifico), alla lettera d) -Contenuto e rilascio del parere- : 1) Il primo capoverso va così sostituito: "Il parere è richiesto da parte dell'interessato al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che lo esprime entro quarantacinque giorni e lo invia immediatamente al Consiglio superiore della Magistratura, con l'indicazione dell'ufficio richiesto". 2) Dopo il primo capoverso come sostituito va inserito: "Il termine in oggetto decorre dalla ricezione del rapporto predisposto dal dirigente e può essere superato solo per eccezionali ragioni –non ravvisabili negli ordinari impegni connessi allo svolgimento dell'attività giudiziaria, avuto presente l'esonero parziale dalla stessa previsto per i componenti dei Consigli giudiziari - delle quali il parere deve dare adeguatamente conto. Sul rispetto di tale termine vigila il Presidente della Corte di Appello, quale presidente del Consiglio giudiziario.

al punto 5.3.2. di Parte I e Parte II (Il parere per il passaggio di funzioni): 1) nel capo a) (Contenuto e rilascio del parere per il passaggio di funzioni) il primo capoverso va così sostituito : "Il parere è richiesto da parte dell'interessato agli organi di competenza, che lo esprimono, nel rispetto delle modalità temporali indicate al paragrafo 5.3.1. lett. d) e con i medesimi effetti, in caso di ritardo, utilizzando il modello sinottico allegato alla presente circolare, avendo riguardo:"

2. Ulteriori modifiche alla disciplina di circolare.

Dalle relazioni predisposte dai singoli Consigli giudiziari in occasione dell'incontro svoltosi presso la sede consiliare il 12 aprile 2011, sono emersi quesiti interpretativi ed indicazioni pratiche in ordine alla procedura per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Essi costituiscono

<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011

la proficua occasione per integrare il vigente Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, in funzione della più sollecita ed efficace definizione delle procedure concorsuali in oggetto.

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alle seguenti modificazioni:

2.1 La legittimazione per la partecipazione al concorso (Parte I e Parte II, par. 5.2.)

Se il Consiglio giudiziario ritiene che il magistrato istante non sia legittimato al conferimento dell'incarico oggetto della procedura, non deve rendere il parere di sua competenza e di tale determinazione deve informare il Consiglio Superiore, spiegandone le ragioni. Il C.S.M. provvede a richiedere il parere attitudinale sia quando non condivide la valutazione espressa dal Consiglio giudiziario in ordine alla mancanza dei requisiti di legittimazione sia nell'ipotesi di cui al penultimo capoverso del paragrafo 5.2., Parte I e Parte II, rubricato "La legittimazione per la partecipazione al concorso".

2.2 Il parere attitudinale specifico. Necessità dell'istanza da parte dell'interessato (Parte I e Parte II, par. 5.3.1. lett. a)

Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio giudiziario di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.

2.3 Il parere attitudinale specifico. Durata di validità del parere attitudinale. Integrazione anche con elementi positivi (Parte I e Parte II, par. 5.3.1. lett. b)


Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario.

2.4. Il merito (Parte I e Parte II, par. 1.1.)

I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che in ragione del proprio ufficio abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento. (In merito si richiama quanto affermato dall'Ufficio Studi nel parere n. 482/2010 in relazione alla pendenza di procedimento penale).

2.5. L'autorelazione del magistrato nei procedimenti di conferma (Parte III, par. 3.2.).

La produzione da parte del magistrato in valutazione dei provvedimenti organizzatori più significativi assunti presso l'ufficio giudiziario cui egli è preposto, da allegarsi all'autorelazione, deve essere prevista come obbligatoria. I provvedimenti organizzatori valutati sono trasmessi dal Consiglio giudiziario al Consiglio Superiore solo se espressamente richiesti.




2.6 Correzione.

Si evidenzia, infine, la necessità di correggere l'omissione materiale nella compilazione del testo della circolare sulla dirigenza, parte I paragrafo 1.2, laddove non è stata inserita sub indicatore 1.5 la previsione inerente la valutazione della diligenza e del rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi, previsione invece presente nel corrispondente paragrafo in tema di conferimento di incarichi semidirettivi

3. La semplificazione dei moduli per i rapporti e per i pareri attitudinali specifici.

Dall'incontro tenutosi a Roma lo scorso 12 aprile 2011 è emersa pressante la necessità di semplificare anche la modulistica allegata al sopra menzionato Testo Unico, pur lasciandone invariato l'impianto di fondo.

Il C.S.M., considerate attentamente e positivamente tutte le osservazioni raccolte, intende procedere alle modifiche di seguito illustrate in relazione alla modulistica prevista dal Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria. Tale ulteriore semplificazione contribuirà ad abbreviare i tempi necessari per l'istruttoria delle singole pratiche, la cui dilatazione ha costituito un fattore di rallentamento della complessiva attività rimessa al circuito del governo autonomo per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

3.1 Nella delineata prospettiva risulta possibile, senza che ciò si traduca nell'acquisizione di minori ovvero meno complete informazioni, semplificare i moduli previsti per i rapporti dei dirigenti degli uffici sia per i pareri attitudinali specifici nei sensi che seguono:

La "valutazione in ordine al parametro del merito", prevista dalla lett. E., è sostituita da un richiamo alla corrispondente valutazione contenuta nell'ultimo – in senso cronologico - rapporto oppure parere per il conseguimento della valutazione di professionalità. Tale richiamo va integrato da un giudizio di conferma della precedente valutazione ovvero di dissenso da essa alla luce degli elementi curriculari sopravvenuti, con indicazione delle ragioni a sostegno. Dalla scadenza del quarto anno successivo al conseguimento della settima valutazione di professionalità, il giudizio sul parametro del merito deve essere autonomamente espresso, senza la possibilità di richiamare l'ultima valutazione utile.

La dizione "sintesi dei precedenti pareri" di cui al punto C 2 è sostituita con l'indicazione *Elementi obbiettivi desumibili dai pareri precedenti utili alla valutazione – in termini positivi e negativi – del percorso professionale del magistrato*: ciò allo scopo di rendere evidente che è richiesta la sola




sintesi degli elementi obbiettivi rivelatori delle qualità professionali del magistrato in valutazione, evincibili dalle pregresse valutazioni, senza riportare dettagliatamente il contenuto di ciascuna di essa.

3.2 Interventi di semplificazione possono essere assunti anche con riguardo ai moduli previsti sia per il rapporto del dirigente dell'ufficio giudiziario sia per il parere del Consiglio giudiziario nell'ambito dei procedimenti per la conferma negli incarichi direttivi o semidirettivi. In particolare:

L'acquisizione dei "Dati sulle precedenti valutazioni o progressioni in carriera", la "ricostruzione della carriera" nonché la "sintesi dei pareri", previsti dalla lett. C., vanno eliminati, atteso che tali elementi risultano già illustrati nel parere attitudinale specifico utilizzato in sede di conferimento dell'incarico. Nel caso in cui nel quadriennio in valutazione siano intervenuti ulteriori rapporti o pareri ovvero valutazioni di professionalità, ne deve essere dato atto tra le "fonti di conoscenza", di cui alla lett. B.

La "valutazione in ordine al parametro del merito", prevista dalla lett. E., è sostituita da un richiamo alla corrispondente valutazione contenuta nell'ultimo – in senso cronologico - rapporto oppure parere per il conseguimento della valutazione di professionalità. Tale richiamo va integrato da un giudizio di conferma della precedente valutazione ovvero di dissenso da essa alla luce degli elementi curriculari sopravvenuti, con indicazione delle ragioni a sostegno. Dalla scadenza del quarto anno successivo al conseguimento della settima valutazione di professionalità, il giudizio sul parametro del merito deve essere autonomamente espresso, senza la possibilità di richiamare l'ultima valutazione utile.

4. Modifiche in materia di redazione dei rapporti informativi.

Nel più volte citato incontro con i Consigli Giudiziari è emerso che talvolta il rapporto informativo del dirigente si presenta lacunoso e impreciso, tanto da rendere necessaria la richiesta di integrazioni o precisazioni. Tutto ciò, oltre a determinare ritardi nel rilascio del parere, contrasta con l'esigenza comunemente avvertita di offrire al Consiglio Giudiziario elementi informativi completi e fedeli alla realtà su cui fondare i giudizi attitudinali, favorendo al contempo l'individuazione dei magistrati più idonei a ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi.

Appare dunque opportuno inserire nel Testo Unico sulla dirigenza le seguenti previsioni:



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P17640/2011



4.1. Nel paragrafo 1.2 delle parti I e II del T.U. sulla dirigenza, in relazione al parametro: capacità di organizzare e programmare l'attività, dopo il punto 1.5 appare opportuno inserire la seguente autonoma previsione:

“Per i dirigenti e per coloro che ricoprono incarichi semidirettivi, deve essere valutato il rispetto delle circolari consiliari, anche con riguardo alla cura e alla tempestività nella redazione dei rapporti informativi, compresi quelli di carattere preliminare di cui al Paragrafo 5.3.3. A tal fine il Consiglio conserva in un apposito archivio informatico l'elenco dei rapporti informativi che per genericità, lacunosità, carenza di documentazione, contraddittorietà, tardività sono stati ritenuti inadeguati dal Consiglio Superiore, anche su segnalazione del Consiglio giudiziario. Di tale inserimento sarà data comunicazione al magistrato che ha redatto il rapporto, il quale potrà formulare osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione” .

4.2 Nel paragrafo 5.3.3 (Il rapporto del Capo dell'Ufficio) delle parti I e II del T.U. sulla dirigenza, appare opportuno inserire la seguente autonoma previsione :

“Il Capo dell'Ufficio, per la redazione del rapporto informativo di cui comunque conserva la responsabilità, può avvalersi della collaborazione di magistrati che svolgono funzioni semidirettive, richiedendo un rapporto informativo preliminare. In tal caso, il Capo dell'Ufficio è tenuto ad allegare il rapporto preliminare redatto dal magistrato che lo ha coadiuvato”.



NUOVO TESTO DELLA CIRCOLARE SULLA DIRIGENZA

PARTE I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

1.1 Il merito


Il profilo del “merito” investe la verifica dell’attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, in relazione alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale dell’ufficio, alla puntualità e tempestività dimostrate nello svolgimento delle funzioni, nel compimento di attività giudiziaria e nell’osservanza dei propri doveri, alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio anche con l’assidua presenza nelle udienze e nei giorni stabiliti, alla preparazione giuridica ed al grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali, all’autorevolezza nella conduzione delle udienze ed all’efficace utilizzo dei collaboratori e degli ausiliari, alla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento o, comunque, alla disponibilità a partecipare agli stessi.

I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che in ragione del proprio ufficio abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento.

1.2 Le attitudini

Le attitudini per il conferimento degli incarichi direttivi sono riscontrate nella capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse disponibili. Vengono, inoltre, individuate nella propensione all’impiego delle tecnologie avanzate e nella capacità di valorizzare le inclinazioni dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari.

La normativa primaria (commi 10 e 11 dell’art. 12 del D.lgs. n. 160/06) individua alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale quali: le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura.



In particolare le doti organizzative vanno verificate con riguardo ai parametri e agli indicatori dell'attitudine direttiva, individuati di concerto con il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d) D.Lgs. 160/2006, esplicitati come segue:

Parametro: capacità di organizzare e programmare l'attività.

Indicatori:

1. *Esperienze di direzione ed organizzazione*, desunte dallo svolgimento, effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro.

Assumono rilievo:

1.1 Attività di indirizzo nei confronti del dirigente amministrativo e/o di diretta gestione degli uffici.

1.2 Predisposizione ed osservanza delle tabelle degli uffici giudicanti e dei programmi organizzativi degli uffici requirenti.

1.3 Gestione dei flussi e tempi di definizione dei procedimenti, anche alla stregua delle indicazioni contenute nelle tabelle, nel programma organizzativo e nel rapporto informativo annuale sull'andamento dell'ufficio.

1.4 Promozione dell'innovazione tecnologica.

1.5 Vigilanza, nei casi previsti dall'Ordinamento giudiziario, nei confronti dei magistrati ordinari ed onorari, degli Uffici del Giudice di Pace e degli Uffici NEP.

Per i dirigenti e coloro che ricoprono incarichi semidirettivi, va valutata anche la diligenza e il rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi ai fini dei pareri per le valutazioni di professionalità e di quelli attitudinali, e in tutti gli altri casi in cui sono previsti dall'ordinamento. Assumono rilievo al riguardo anche i rapporti di carattere preliminare di cui al Paragrafo 5.3.3 .

A tal fine il Consiglio conserva in un apposito archivio informatico l'elenco dei rapporti informativi che per genericità, lacunosità, carenza di documentazione, contraddittorietà, tardività sono stati ritenuti inadeguati dal Consiglio Superiore, anche su segnalazione del Consiglio giudiziario. Di tale inserimento sarà data comunicazione al magistrato che ha redatto il rapporto il quale potrà formulare osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione .

5.2. La legittimazione per la partecipazione al concorso

Alla luce del disposto normativo dell'art. 35 D.Lgs 160/2006, la sussistenza della legittimazione va verificata con riguardo alla data della vacanza del posto messo a concorso.



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011



Ala data della vacanza del posto, il magistrato che intende partecipare al concorso deve aver già maturato il diritto ad essere valutato secondo le scansioni quadriennali di cui all'art. 11 D.Lgs. 160/2006, laddove esse incidano sulla legittimazione rispetto al posto da conferire. La valutazione di professionalità deve, comunque, intervenire prima che la competente Commissione Referente formuli la proposta per il conferimento dell'ufficio direttivo. Nel caso in cui tra gli aspiranti vi siano magistrati che attendono lo scrutinio di professionalità, quale condizione di legittimazione, la Commissione Referente procede all'istruttoria della procedura solo quando abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità riguardanti i candidati interessati.

Al fine di garantire effettività al principio di buon andamento della amministrazione, il disposto dell'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario si applica anche ai magistrati provenienti da uffici non giudiziari.

Per i magistrati, provenienti dalla posizione di fuori ruolo che vi siano stati collocati da meno di un triennio ovvero che siano stati messi a disposizione prima di avervi trascorso un triennio alla data della vacanza, il termine di permanenza è calcolato a far tempo dalla data dell'immissione in possesso nell'ultimo ufficio giudiziario nel quale hanno svolto le relative funzioni.


Il termine previsto dall'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario deve essere maturato alla data della vacanza dell'ufficio da ricoprire, calcolata come sopra specificato.

Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

Salvo i casi eventualmente oggetto di autonoma disciplina generale da parte del Consiglio, costituiscono ragioni idonee a derogare alla condizione di legittimazione di cui all'art. 194 dell'Ordinamento giudiziario, in presenza di particolare urgenza di coprire il posto messo a concorso, l'accertata inidoneità, anche solo funzionale, degli aspiranti legittimati ovvero l'esistenza di soli aspiranti non legittimati.

Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un'espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all'assenza di elementi negativi rispetto all'ufficio da ricoprire.

E' esclusa l'applicazione del disposto di cui all'art. 194 dell'Ordinamento Giudiziario, in ragione di quanto previsto dall'art. 195 del medesimo testo normativo, oltre che ai Presidenti di Corte di Appello ed ai Procuratori Generali presso la Corte di Appello anche al Primo Presidente della Corte di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, al Presidente Aggiunto della



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P17640/2011



Corte di Cassazione, al Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, al Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione, ai Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione, agli Avvocati Generali presso la Corte di Cassazione.

Se il Consiglio giudiziario ritiene che il magistrato istante non sia legittimato al conferimento dell'incarico oggetto della procedura, non deve rendere il parere di sua competenza e di tale determinazione deve informare il Consiglio Superiore, spiegandone le ragioni. Il C.S.M. provvede a richiedere il parere attitudinale sia quando non condivide la valutazione espressa dal Consiglio giudiziario in ordine alla mancanza dei requisiti di legittimazione sia nell'ipotesi di cui al terzultimo capoverso".

5.3. La domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via Intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito intranet www.cosmag.it, salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti:

- a) i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
- b) le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva;
- c) concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell'incarico direttivo, ivi compresa l'elaborazione di un progetto organizzativo di massima relativo all'ufficio richiesto.


Anche al fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non sono presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non può farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nell'inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.

La concisa scheda di autorelazione sull'attività professionale complessivamente svolta deve essere calibrata in funzione dell'illustrazione dell'attitudine direttiva del candidato; essa deve, altresì, contenere indicazioni di massima in ordine alle linee organizzative generali prospettabili per l'ufficio richiesto.

Gli interessati sono tenuti, con la domanda, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, rispetto all'ufficio richiesto. L'inosservanza di tale obbligo è rilevante ai titolari dell'azione disciplinare.


S.FI

<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011



Le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga prima della conclusione revoca espressa della domanda.

In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi sono reciprocamente indipendenti; pertanto, le eventuali preferenze espresse dal magistrato che ha presentato più domande non ritardano l'espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse.

La documentazione allegata alla domanda è oggetto di valutazione nell'ambito della singola procedura concorsuale solo se prodotta entro la scadenza dei termini. Tale documentazione deve essere depositata presso l'ufficio di appartenenza.

La documentazione depositata può essere richiamata dall'aspirante nell'ambito delle diverse procedure pubblicate entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell'ambito del quale essa è stata prodotta. Decorso tale termine, l'interessato ha l'onere di richiedere la restituzione della documentazione, che diversamente non viene conservata dal Consiglio Superiore, a meno che la stessa non sia confluita nel fascicolo personale.

5.3.1. Il parere attitudinale specifico

L'art. 13, 1° comma, D.Lgs. 160/2006 eleva ad obbligatorio il rilascio di un preventivo parere attitudinale per il conferimento degli incarichi direttivi. Nella prospettiva della legge, infatti, il parere assume la valenza di un passaggio procedurale importante, non surrogabile per equivalente.

a) Necessità dell'istanza da parte dell'interessato.

La partecipazione al concorso su domanda dell'interessato comporta che anche la richiesta di parere sia onere del singolo aspirante, il quale deve presentare la propria istanza entro i termini indicati nel bando di concorso. Nella richiesta di parere il magistrato deve indicare la data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando di concorso, allo scopo di consentire al Consiglio giudiziario di valutarne la tempestività ed eventualmente di omettere la redazione del parere medesimo.

b) Durata di validità del parere attitudinale

Il parere mantiene la sua validità ed efficacia ai fini della rappresentazione della situazione professionale del magistrato per un triennio, decorrente dalla data della vacanza del posto.

Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il candidato comunica la domanda di partecipazione al concorso al



<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P 17640/2011



dirigente dell'ufficio di appartenenza e si limita a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva. Il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono, rispettivamente, alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla valutazione finale; nell'ipotesi contraria, il dirigente dell'ufficio segnala l'insussistenza di tali elementi al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che a loro volta ne danno comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, nei limiti in cui condividano tale segnalazione.

Il parere reso in occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità non è equivalente al parere attitudinale specifico.

Qualora nel triennio antecedente alla data della vacanza del posto richiesto sia stato espresso un parere attitudinale per incarico direttivo diverso per grado o per funzione, il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione può formulare il parere attraverso il richiamo a quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti, avuto riguardo alla specificità dell'ufficio richiesto. Il parere così formulato, nell'ambito della presente "procedura semplificata", non può a sua volta essere ulteriormente richiamato in pareri successivi.

Qualora il parere attitudinale non debba essere richiesto dall'aspirante, tenuto conto dei limiti temporali di validità dello stesso, il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione devono integrare, rispettivamente, il rapporto informativo ed il parere utilizzabile con riferimento a nuove specifiche esperienze professionali con risultati positivi documentati e adeguatamente riscontrati dal Consiglio Giudiziario.

c) Tipologia dei pareri attitudinali.

Il parere ha rilevanza e validità in quanto espresso per il conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto. Infatti, il parere deve avere riguardo alla specificità del posto di cui si tratta, in relazione al quale possono e devono essere evidenziati gli eventuali elementi peculiari di rilievo. Resta fermo quanto disciplinato alla precedente lett. b) in ordine alla cosiddetta procedura semplificata.

Al fine di ulteriormente semplificare e accelerare l'attività dei Consigli Giudiziari e degli altri organismi deputati alla formulazione dei pareri si stabiliscono le seguenti equipollenze tra pareri attitudinali :



S.FI



quello per ufficio direttivo giudicante di II grado è valido anche per ufficio semidirettivo giudicante di II grado, per ufficio direttivo giudicante di I grado e per ufficio semidirettivo giudicante di I grado;

quello per ufficio direttivo requirente di II grado è valido anche per ufficio semidirettivo requirente di II grado;

quello per ufficio direttivo giudicante di I grado è valido anche per ufficio semidirettivo giudicante di I grado;

quello per ufficio direttivo requirente di I grado è valido anche per ufficio semidirettivo requirente di I grado;

quello per ufficio direttivo giudicante minorile non è valido per altri uffici direttivi o semidirettivi relativi a diverse funzioni;

quello per ufficio direttivo requirente minorile non è valido per altri uffici direttivi o semidirettivi relativi a diverse funzioni;

quello per ufficio direttivo di sorveglianza non è valido per altri uffici direttivi o semidirettivi relativi a diverse funzioni;

quello per ufficio semidirettivo giudicante di II grado è valido anche per ufficio semidirettivo giudicante di I grado;

quello per ufficio semidirettivo giudicante lavoro di II grado è valido anche per ufficio semidirettivo giudicante lavoro di I grado;

quello per ufficio semidirettivo giudicante di I grado non è valido per Presidente delle sezioni GIP dei Tribunali di cui all'art. 1 DL 327/89;

per il parere relativo a Presidente delle sezioni GIP dei Tribunali di cui all'art. 1 DL 327/89 occorre un'integrazione al parere già rilasciato per il conferimento di ufficio direttivo e semidirettivo;


quello per ufficio direttivo apicale giudicante di legittimità è valido anche per ufficio direttivo superiore giudicante di legittimità e ufficio direttivo giudicante di legittimità ;

quello per ufficio direttivo apicale requirente di legittimità è valido anche per ufficio direttivo superiore requirente di legittimità e ufficio direttivo requirente di legittimità ;

quello per ufficio direttivo superiore giudicante di legittimità è valido anche per ufficio direttivo giudicante di legittimità;

quello per ufficio direttivo superiore requirente di legittimità è valido anche per ufficio direttivo requirente di legittimità;

quello per ufficio direttivo giudicante di legittimità non è valido per altri uffici direttivi o semidirettivi;




quello per ufficio direttivo requirente di legittimità non è valido per altri uffici direttivi o semidirettivi.

Inoltre, i pareri espressi per la conferma negli uffici direttivi e semidirettivi sono equiparati ai pareri attitudinali specifici il conferimento di funzioni corrispondenti, secondo i criteri sopra enunciati.

d) Contenuto e rilascio del parere attitudinale

Il parere è richiesto da parte dell'interessato al Consiglio giudiziario ovvero al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, che lo esprimono entro quarantacinque giorni e lo inviano immediatamente al Consiglio superiore della Magistratura, con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

Il termine in oggetto decorre dalla ricezione del rapporto predisposto dal dirigente e può essere superato solo per eccezionali ragioni –non ravvisabili negli ordinari impegni connessi allo svolgimento dell'attività giudiziaria, avuto presente l'esonero parziale dalla stessa previsto per i componenti dei Consigli giudiziari - delle quali il parere deve dare adeguatamente conto.

Sul rispetto di tale termine vigila il Presidente della Corte di Appello, quale presidente del Consiglio giudiziario.

I Consigli nel rendere il parere devono aver riguardo ai parametri sopra indicati al paragrafo n.1 e devono utilizzare i modelli sinottici allegati alla presente circolare.

I Consigli devono riscontrare ed integrare i dati evidenziati nel rapporto informativo con quelli in loro possesso.

Il parere si conclude con un giudizio finale sintetico di idoneità o meno all'incarico direttivo richiesto.

Il parere, nella parte dispositiva, indica se è approvato all'unanimità o a maggioranza. In questo ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, omissa ogni indicazione nominativa. Le argomentazioni di minoranza nonché le dichiarazioni di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta sono sinteticamente riportate nel verbale di seduta.

Il Presidente della Corte di appello comunica al Consiglio superiore della Magistratura con cadenza trimestrale i dati relativi ai pareri resi dal Consiglio giudiziario oltre il termine di sessanta giorni.

Per i magistrati fuori ruolo il parere attitudinale va richiesto al Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M. o al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma.

5.3.2. Il parere per il passaggio di funzioni


S.FI

È onere dell'interessato richiedere, secondo la medesima temporale prevista per il parere attitudinale specifico, il parere per il passaggio di funzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 160/2006, allorquando il posto richiesto determini il mutamento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa.

In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, al fine di verificare la necessità del parere in oggetto, deve aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.

Il parere sul mutamento di funzioni va espresso contestualmente al parere attitudinale specifico, ragione per la quale con il medesimo atto i Consigli devono pronunciarsi sull'idoneità del candidato all'espletamento dell'incarico direttivo richiesto, tenendo conto anche del mutamento di funzioni che l'incarico eventualmente comporta.

L'interessato deve richiedere il rilascio del parere entro i termini di scadenza individuati dal bando di concorso, non assumendo alcuna rilevanza nell'ambito della procedura specifica l'eventuale istanza tardiva.

Il parere per il passaggio di funzioni ha la medesima validità del parere attitudinale specifico.



Nessun parere per il mutamento di funzioni è richiesto nel caso in cui il candidato eserciti le funzioni direttive di Procuratore Generale e di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte di Cassazione, di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione nonché di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque.

a) Contenuto e rilascio del parere per il passaggio di funzioni

Il parere è richiesto da parte dell'interessato agli organi di competenza, che lo esprimono, nel rispetto delle modalità temporali indicate al paragrafo 5.3.1. lett. d) e con i medesimi effetti in caso di ritardo, utilizzando il modello sinottico allegato alla presente circolare, avendo riguardo:

- al complesso dell'attività svolta dal magistrato nell'ultimo quinquennio anteriore alla richiesta di passaggio di funzioni;
- alle qualità professionali (ad esempio: laboriosità, equilibrio, spirito di indipendenza, cultura della giurisdizione) risultanti da dati oggettivi desumibili dal lavoro giudiziario.

Per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti si valutano precipuamente le attitudini desumibili dall'esercizio delle funzioni della giurisdizione penale. Utile elemento di valutazione è costituito dalla partecipazione, nell'ultimo quinquennio, ad incontri di studio organizzati dal C.S.M. aventi ad oggetto argomenti relativi alle funzioni richieste.



Le fonti di conoscenza per la formulazione del parere in oggetto sono le medesime di cui al ^{S.FI} paragrafo 4.2.

5.3.3. Il rapporto del Capo dell'Ufficio

L'aspirante comunica, altresì, per iscritto la domanda di partecipazione al concorso e l'eventuale richiesta di pareri ex art. 13 D.Lgs. 160/2006 al dirigente dell'ufficio di appartenenza che, nei successivi trenta giorni, redige un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative sia al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa sia al conferimento dell'ufficio direttivo; in particolare, il rapporto deve essere corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della pubblicazione ovvero della vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva.

Nello stesso termine provvedono il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale nei casi in cui l'aspirante diriga un ufficio giudicante o requirente.

Il termine in questione decorre dalla ricezione della richiesta formulata dall'aspirante e può essere superato solo per eccezionali ragioni –non ravvisabili negli ordinari impegni connessi alla funzione direttiva svolta - delle quali il rapporto deve dare adeguatamente conto.

Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di valutazione in sede sia di conferma del dirigente sia di valutazione di eventuale domanda da lui presentata per il conferimento di altro incarico direttivo o semidirettivo.

Il Capo dell'Ufficio, per la redazione del rapporto informativo di cui comunque conserva la responsabilità, può avvalersi della collaborazione di magistrati che svolgono funzioni semidirettive, richiedendo un rapporto informativo preliminare. In tal caso, il Capo dell'Ufficio è tenuto ad allegare il rapporto preliminare redatto dal magistrato che lo ha coadiuvato.

Il rapporto viene trasmesso al Presidente della Corte di Appello o al Procuratore Generale, competenti ad esprimere – con apposita relazione scritta oppure direttamente a verbale nella seduta del Consiglio Giudiziario - le osservazioni previste dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 160/2006, nonché al Consiglio Giudiziario per il parere.

Il rapporto deve essere redatto utilizzando il modello sinottico allegato alla presente circolare.

Qualora il parere debba essere formulato per il mutamento di funzioni di un magistrato che ricopra un ufficio direttivo superiore o le funzioni di procuratore presso la Direzione nazionale antimafia non è richiesto alcun rapporto.

Con specifico riguardo al passaggio di funzioni, il capo dell'ufficio di provenienza deve precisare:

- le funzioni giurisdizionali (e per i giudicanti anche il settore, civile o penale) cui il magistrato è stato addetto, anche in regime di applicazione presso diversi uffici; per i magistrati provenienti dagli

<i>Csm</i>	Roma	13/07/2011
	Protocollo	P17640/2011



uffici del pubblico ministero dovranno essere precisate le specifiche tipologie di indagini condotte e
di processi trattati in sede dibattimentale;

- ogni dato utile a formulare il parere in oggetto.